### CONSORZI DI BOHIFICA RAGGRUPPATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI ROSARNO

#### REGOLAMENTO

per l'esercizio e conservazione delle opere irrigue

#### SOMMARIO

TITOLO	Lo	- Norme per la distribuzione delle acque p	ag. 1
TITOLO	20	- Manutenzione delle opere e disciplina del servizio irriguo -	n 11
Ţ <b>I</b> TOLO	3°	- I contributi inerenti alle spese di im pianto, manutenzione ed esercizio -	" 15
TITOLO	Ą o	- La custofia delle opere -	n 16
TITOLO	50	- Disposizioni finali -	*

0000000000

# Premessa

Art. 1 - Il servizio irriguo consortile rientra nei compiti deman dati all'Ufficio Unico del Raggruppamento di cui il Consorzio di Bonifica della Piana di Rosarno fa parte, e darà espletato in base alle norme e modalità di cui al presente regolamento.

#### NORDE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2 - L'irrigazione dei fondi ha inizio normalmente alle ore 0 del 15 marzo di ogni anno e continua fino al 15 del mese di ottobre. Naturalmente per il periodo non di piena irrigazione dovrà essere previsto un esercizio congruamente ridotto, particolarmente ai fini delle spese e del personale.

La Deputazione consorziale si riserva tuttavia di fissare di anno in anno, a seconda dell'andamento stagionale, sia la data di inizio che della fine dei turni resolari.

Qualora esigenze di qualsiasi genere, anche non irrigue di talune aziende, imponessero erogazioni di acqua prima dell'inizio o dopo della fine dei turni regolari, la Deputazione Consorziale è autorizzata a provvedervi, ponendo le spese a carico degli utenti richiedenti l'acqua.

Art. 3 - La distribuzione dell'acqua ai singoli consorziati viene effettuata col metodo turnato ed a gravità giusto il pig no di erogazione che si trova depositato presso la sede staccata del Servizio Irriguo Consortile e che viene tenuto aggiornato in relazione al Catasto Consorziale.

L'acqua, di norma, viene distribuita agli utenti nell'ordine di mappa secondo il quale succedono i manu fatti di consegna lungo la rete di dispensa.

Finito il turno, la distribuzione sarà ripresa nello stesso ordine.

Se il manufatto di consegna fronteggia due proprietà, avrà la precedenza quella di destra.

Ogni consorziato può prendere visione del piano di erogazione in qualunque giorno, durante l'orario di Ufficio.

- Art. 4 -Le variazioni al piano di erogazione dovranno essere richieste dai consorziati con istanza scritta. La Deputazione consorziale potrà ammettere la richiesta di variazione, sentito il parere dell'Ufficio Agrario del Raggruppamento, qualora non porti pregiudizio ai coutenti od al Consorzio.
- Art. 5 -Tutte le spese necessarie perchè la richiesta ed accordata variazione abbia il suo effetto salvo nei casi di errori materiali nella compilazione del piano, sono a carico esclusivo dei richiedenti, i quali sono obbligati a depositare nei modi che verranno stabiliti di volta in volta, l'importo preventivo delle spese stesse, che sarà indicato dalla Deputazione Consorziale.

Non effettuando tale deposito entro 10 giorni dalla partecipazione che sarà data al consorzio, si intenderà che il richiedente abbia rinunziato alla variazione, e questa non potrà venire eseguita senza una nuo va domanda e delibera, che dovrà sempre essere presa nel tempo utile prescritto dal regolamento.

- Art. 6 -Hall'overdone delle commune per variazioni ed altro, qua lora fessore fatti de più conserniati contemporaneamente, e per ragioni tecniche e disciplinari non potessoro essere co accelte tutto le richieste, si delibererà tenèndo conte del migliore utiliazo dell'acqua.
- Art. 7 -In conformità al Piano di erogazione di cui all'art. 3

  del regolamento verrà atabilito egai anno dalla Deputazione
  consorsiale, la pertata di litri al sesendo per ciaccun
  comizio in relazione alla natura dei terreni e delle colture, per nodo che a funzionamento normale della rete posca venire praticata una buona irrigazione.

La portata ai singoli sarà tenuta il più possibile costan to nel tempo.

In seguito a tale deliberazione verrà predisposto dell'UE fielo Agrario del Ra ggruppamento l'orario per la distribu zione dell'acqua si singoli utenti per tutto il periodo in riguo.

L'orario sarà copesto oltre che nella sode dell'Uf2j cio Unico del Reggruppamento anche nella Sezione Staccata giurisdizionale del Consorzio del 1º dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'irrigazione, dove ciascun utento potrà prondorno visione.

Qualunque reclane centre l'orarie devrà cesere presentate all'Ufficie Agrarie del Conservie entre il auccess've 31 delle stocce nece di discabre.

Trascorno questo termine non parà ammonso alcun recla

La procedera di cui si precedenti articoli 3, 4 v 5 si osserverà anche nell'evasione di questi reclami.

L'orario e il turno approvato dalla Deputazione Consorziale carà notificata agli utenti medianto bollogi ta firmata dal tecnico del Consorzio. L'orario completo è depositato presso l'Ufficio del Consorzio e presso l'acquaiclo incaricato.

Art. 8 -E' in facoltà di ogni consorziato di chiedero varianti
nell'uso dell'acqua trasportendola sia da fondo a fondo
che da manufatti di consegna a manufatti di consegna,
sempre nell'ambito dei terreni inscritti al Catasto Con
sorzialo.

Tali domande saranno ammesse, sempre che non por tino progiudizio ai contenti ed al Consorzio.

La presentazione di tali domande devo essere fat ta entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferiscono; trascorso questo termine è senz'altro respin ta qualsiasi variante domandata per quello anno.

Queste domando seguiranno la procedura degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolemento, e dovranno essere rinnovato ogni anno nel termine sopra indicato.

Art. 9 -L'acqua viene consegnata ai singoli utenti, in proporzio ne della loro superficie irrigua, ai manufatti costruiti dal Consorzio lungo la rete di dispensa: essi vengono de finiti " di catasto ".

Ogni utento avrà diritto di regola ad un manufat to di dispensa, anche se la proprietà è costtuita da due o più appezzamenti contigui.

Tittavia, quando non vi sia pregiudizio per i cou tenti e per il Consorzio, può essere permessa sulla rete di dispensa la costruzione di altri manufatti di dispensa cho di dofinizanno "privati" come pure può essere permeg sa la costrucione di altre roto di dispense.

Lo spese per la costruzione sia dei manufatti di dispensa, come di altra roto di dispensa, saranno a cari co enclusivo del richiedente o la opera verranno eseguite dall'Ufficio Tecnico Consorziale.

Il richiedente carà obbligato di fare, entre glog ni quindici dalla comunicazione della concessione, il deposito prosco la tesoreria del Conserzio dell'importo pro ventivato, salvo conguaglio dopo eseguita l'opera. La man canza del deposito entro il termine stabilito si intendorà rinuncia alla concessione medesima.

- Art.10 -Le ditte che hanno una superficie minore di mq. 10.000 per poter godere di un manufatto di dispensa dell'acqua dovran no associarsi ad altri utenti contermini in modo che la superficie complessiva raggiunga il minimo sopra indicato.
- Art.ll -La concessione dei manufatti di dispensa privati dovrà eg sere fatta con riguardo alla complezione dell'orgrio di ir rigazione ed alla caratura del richiedente. Perciò essa potrà essere ammessa dopo il 31 dicembre dell'anno precedento a quello in cui dovranno essere aperti all'esercizio i nuovi manufatti.
- Art.12 -L'in attività dei manufatti di dispensa privati dirente due interi periodi irrigui consecutivi, darà diritto al Consorzio di togliere il manufatto concesso e di ripristinare la reto a speso del concessionario.
- Art.13 -E' in facoltà della Deputazione Consorziale, dopo ever sod disfatto tutto le richieste di acqua per uso irriguo e disposto le osuberanze per le esigenze tutte dell'agricoltura anche per le zone contemnini al comprensorio irriguo pur

.1.

chè ricadenti nel corprenserio di bonifica, di codero le eventuali ulteriori acque disponibili, a chi ne facesso domanda a quello condicioni che, essa reputerà migliori nell'interesse del Consersio e limitatamente alla corregto atagione irrigua.

Art.14 -Tutta l'acqua che scorre nella rete di adduzione e di ripartizione è di proprietà dal Consorzio.

> Consegnata l'arqua all'utente cosca da parte del Conserzio egni responsabilità sia nei riguardi dell'irri gazione dei fendi come nei riguardi degli scoli dei terreni, senza per questo menomare la facoltà attribulta al Conserzio da quante disposto nei successivi articoli del presente regolamento.

Art.15 -E' viotata la consione, anche parziale, dell'usc dell'acqui anche parziale, dell'acqui acqui anche parziale, dell'acqui acqui acqu

Tutto le acque residuo e le colature provenienti dagli impienti, che si raccolgono nel comprensorio irriguo, spettano compre ed esclusivamento al Consorzio.

- Art.16 -Nelle ore fiscate dell'orario di distribuzione clascum uten te sarà obbligato a ricevere l'acqua, sopra il fondo per il quale viene destinata, al punto di consegna.
- Art.17 -Se un utente non volcase servirsi di tutta o di parte dell'acqua per l'irrigazione potrà lasciaula a disposizione del vicino, dopo ottenuto il suo assenso; questi sarà obbligato all'esservanza dell'erario di adacquamente del vicino oltre che del suo.

Con un promytan di 24 ore dato regolarmente alla acquaiolo Consorziale, potrà essere sospesa all'utente la

connegna dell' nequa in quanto però la otessa possa essere altripenti utilissata o deviata censa progludizio per la nermalità dell'eserciale.

- Art. 18 -L'utente che agisee, in opposizione agli articoli proceden ti o rocasso denno all'attrezzatura del Consersio e dei terzi, sorà respondabile dei denni medesici così per fatto proprio, come per quello dei subi dipendenti.
- Art. 19 -Gli utenti che risevessero in consegna dall'acquaiolo dal Consorzio, prima dell'inizio del periodo irriguo, eventuale apparecchiatura di manovra dovranno conservarla nel migliere modo possibilo e riconsegnare all'acquaiblo Consorziale al termino del periodo irrigue.
- Art. 20 -L'utonte che provoca dei danni agli impianti consorziali, sia nel tratto in cui esso passa sul suo terreno che ultrove, è tenuto ad avvertiro imaediatamente l'ufficio Consorziale o l'acquaiolo, che provvederà a riparare il danno ad
  debitandono la spera a carico dell'utente stesso.

Qualora tale danno venisse provocato nel periodo ir riguo, oltre alle spese di normale riparazione, la Deputazio ne Consorziale si riserva di addebitare all'utente gli even tuali maggiori oneri derivanti dalla mancata irrigazione.

- Art.21 -I consorziati sono invitati a prestaba la loro collaborazione ondo impedire che vengano arrecati danni al materiale consorziale e nel acco di rottura od altro che si dovedse verificare, dovranno informaro appena a conoscenza, ilpersonalo proposto ull'esercizio irriguo.
- Art.22 -Ciascun utente carà tenuto ad avvertiro appena no ha conocenza, di tutto le fughe d'acqua dai canufatti di disponca che attravercano il suo fondo, nelle ore in cui l'acqua

stessa deve correre nolla rete a beneficio di terzi. Egli, se durante l'orario di crogazione dell'acqua in suo favore riscontri la diminuzione della portata per fugho o sottra sioni in suo danno, curerà di darno tempestivo avviso allo acquaiolo.

Art. 23 -Se duranto l'irrigazione avvonisse che la riduzione della portata non ouperi il quarto della portata irrigua, verranno ridotto preperzionalmente le portate di tutti i manufatti di consegna.

Instenendosi la diminuzione oltre il limite di un quarto, verrà messo in attività un orario speciale ridotto che avrà vigore almeno fino al turno successivo.

In questo caso nessuna rivalea spetterà si consorziati per la rifluzione della fornitura d'acqua.

- Art. 24 -Nel caso di rottura o di avaria nella rete adduttrice o ripartitrice che non possono ripararsi entro le 24 ore, la perdita di acqua verrà compensata agli utenti mediante un orario provvisorio, ridotto in modo che tale perdita sia ripartita il più equamente possibile fra tutti gli utenti a valle della rottura od avaria, o dal punto di deviazione dell'acqua. Nel caso di rottura o di avaria alla reto ed alle apparecchiature, gli utenti danneggiati non avranno diritto ad alcun compenso por le ore di irrigazione perdute.
- Art. 25 Fino a quando non sia estesa l'irrigazione a tutto il comprensorio e non sia fissata in modo definitivo la dotazione di acqua dei singoli terreni, ciascun propria tario di terreni irrigabili chiede annualmente per iscit to, al Consorzio, entro il termine da questo assegnato, la quantità di acqua che intende usare nei suoi terreni.

- Art.26 Quando esigenno funcionali lo rendessero necessario, la Deputatione del Consergio, ha facoltà insindacabile di nodificare le quantità di acqua richicate dagli utenti, il turno, il corpo d'acqua e la durata giernaliera delle esercizio irriguo, dando commicazioni ad casi delle variazioni disposte.
- Art.27 Nella richiesta dell'acqua il proprietario si intende a rappresentato di diritto dal conduttore dei terreni e, in genero, da chi no ha il possesso, (affittuario, usu fruttuario, enfitouta). L'acqua richiesta, sottoscritta ed asseguata, se non utilizzata per colpa del condutto= re, deve essere dal modesino ugualmente pagata al Consersio.

L'utente potrà richiedere quantità d'acqui diverse nei duo distinti poriodi che vengono denominati: primaveri= le (per il poriode comprese fra il 15 marz) ed il 30 a= prile) ed estivo (por il periode comprese fra il 1º maggio ed il 15 ottobre).

Il termine per là richiceta dell'acqua e la notifica di accettazione della richiceta etessa saranno stabiliti a dalla Deputazione annualmente in relazione alla data prevista per l'inizio del servizio irriguo.

<u>irt.28</u> - Il canone annuo di esercizio viene fiscato della Deputa zione Consorziale prima dell'inizio della stagione irri gua.

diante vercamento presso la Tesoreria del Consorzio:

- la prima rata; nolla misura del 40%, entre il 15 maruo;
- la acconda rata, nella minura del 30%, onrro il 15 giugno;
- la torza rata, per il rimanonte 30%, entro il 31 agosto. In caso di inadempionea, il Consorzio avrà la facoltà di sospendere l'orogazione dell'acqua, imputando a carico del l'utente moroso il canono di irrigazione devuto per tutta la stagione irrigua.

Comunque, per tutti gli utenti neresi, il Conserzio prevvedera ed enettere i rueli per la riscossione della rate non pagato, maggiorate degli eneri di Esatteria, di Ricovitoria e Tenereria, nenchè degli eneri di finanziamente e di una percentuale di spose generali che sarà stabilita annualmente della Deputazione Aministrativa.

Art.29 - I terreni appartenenti ad un medosimo conduttoro, ma che costituiscono separati corpi, vanno considerati agli effet ti della richiosta o distribuzione dell'acqua, como se appartenenti a discinti conduttori.

### -TITOLO 2º -

## MANUTENZIONE DELLE CONDOZTE E DELLE APPARECCHIATURE -DUSCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO-

<u>Art.30</u> - La manutchciona della rete e ille apparecchiature viene fatta a cura del Conserzio.

> Lo spese occorrenti per la manutenzione dell'impianto di derivazione e della rete, fino al manufatto di dispensa, verranno ripertite in ragione della caratura di acqua di ciascun utento.

Art.31 - I consormati devene permettere ai componenti degli organi amministrativi consormali ed ai dipendenti del Con
sormio l'accesso lungo la rote allorché da questi sia ri
tenuto necessario, per l'esercizio irrigue e per tutte u
le esigence manutenterie.

Egualmente dicael per il transito dei mezzi meccanici ed il trasporto di materiali ad esse conseguenti. Gli utenti avranno diritto di essere indemnissati degli eventuali dan ni.

Art.32 - Per tutti g i canufatti consorciali, siano essi ansistenti su area di proprietà del Consorcio e su area soltante gra vate di servitù, è proibita qualunque opera e fatto che n possa alterare la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati i manufațti, nonchè le apparecchiature relative.

Resta parciò espressamente vietato:

- a) di eseguire lavori che dannoggiano le opere del Consorzio;
- danno all'impianto. Sono tollerate le piante esistenti, a sempre che non rechino danno alle opere consorziali e non ostacolino il libero deflusso delle acque;
- c) di toccare o manomettere qualunque meccanismo che regola le acque consorziali.
- Ant.33 Il Consorsio, a suo giudicio insindacabilo, può, occorren do, obbligare ciascun proprietario ad eseguiro nei propri terroni i canali colatori asiondali necessari allo smalti mento delle acque irriguo esuberanti.

La cura e l'enere per la contruzione e la manutenzione di dotti colatori amiendeli seno a carico del propriez tario.

- Ant.34 La rete doi canali colatori principali, medianto la qua le si provvederà allo smaltimento delle acque immesse m dal colatori aziendali, serà costruita e manutenuta dal Conserzio.
- Art.35 I proprietari nono tenuti a dare passaggio attraverso i propri terreni ai canali colatori occorrenti alle altre proprietà consorziate salvo corresponsione di giusta in dennità.
- Art.36 Per il buon funzionamento della pratica irrigua, il Con sorzio mette a disposizione un adoguato numero di acqua ioli investiti doll'autorità di guardie giurato; a detti acquaioli gli utenti dei vari comizi devono far capo per ogni esigenza od eventuali controversie.
- Art.37 Le manovre di apertura e chiusura delle bocchetto sui canali sono eseguiti, a cura del Consorzio, a mezzo di detti acquaioli.
- Art.38 Nessun utente può estacolare l'acquielo durante il disim pegno del suo mandato e cioè anche quando fosse ritonuto in colpa.

L'utente può nolo reclamare all'Ufficio irriguo consorile che deciderà tempestivamente.

- Art. 39 Qualunque reclame non ceime l'utente dell'adempienza del suoi obblighi.
- Art.40 Per la custedia o la tutela delle opere irrigue d'in teresse collettivo o di quelle comunque in uso del Con sorzio sono applicabili le vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.
- Art.41 Il personalo del Consorzio, adibito alla sorveglianza
  e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbale di contravvenzione alle norme in materia di polizia
  idraulica, ai sensi dell'art.70 del R.D.L. 13 febbraio
  1933, n.215.
- Ert.42 Le contravvenzioni verranno riscosse dal Consorzio sot to forma di conciliazione, entro 10 giorni dalla data di notifica.

Decorso tale termine, se l'utcate non ha interposto reclano, carà investita l'autorità competente.

In casodi reclamo questo verrà esaminato dalla Deputazio ne del Consorzio, la quale notificherà l'esito all'utente.

So il reclamo vione respinto l'utente dovrà prevvedere al pagamento entro dioci giorni dalla notizia. Trascorso tale termine sarà investita l'autorità giudiziaria.

<u>Art.43</u> - Fatta salva ogni azione legale le contravvenzioni che vengono posto a carico dell'utente per infrazioni al presento Regolamento vengono così distinte:

- a) L.5.000: qualora l'utanto venga ampreso a prelevare acqua dal manufatto di dispensa in condizioni diver se da quolle prescritto Gall'acquaiolo e indicate sugli crari del comizio a cui appartiene;
- b) L. 10.000: qualora l'utonte venga trovato a preleva
- R ro acqua con attrezzature e sistemi diversi da qual li ficsati col fino di aumentare la dotazione di π spettanze;
- c) L. 15.000: qualora l'utente irrigui o ceda l'acqua di sua spettanza a terreni non consorziati e non vin colati di beneficio dell'acqua irrigua;
- d) D. 20.000: qualora l'utente, dopc il termine del suo orario di consegna dell'acqua, insiste nel non voler la cedore all'utente successivo senza averne l'autorizzazione dell'acquaiolo.

In caso di recidiva la Deputazione Consortile dispor rà la revoca dell'uso delle acqua di spettanza per u no o più turni.

Art.44 - E' fatto obbligo a tutti i consorziati di attenersi scru
polosamente all'osservanza dell'orario, compilato a cura
della Deputazione, di non provocaro perdite di tempo dan
nose nel cambiamento di turno da un utente all'altro, di
essere solòcciti a prepararsi in tempo utile per comin=
ciare l'irrigazione all'ora indicata nell'orario di utilizzare il tempo assegnato in maniera di cessare l'esercizio nel momento stabilito.

#### - PIROLO 3°-

## I CONTRIBUTA PER LE SPESE D'AMPIANTO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

- Art.45 I propriotari del terreni cho beneficiano dell'irriga= zione, cono obbligati al pagamento dei seguenti contri buti annui:
  - a) contributo di contruziono: inerente lo ammortamento dolla apesa, al netto del contributo statale per la costruzione delle opere di interesse collottivo.
  - b) centribute di manutenzione: incrente la spesa annua per la manutenzione delle opere collettive, al'netto di eventuale contributo statale;
  - c) contributo esercizio: inerente la spesa annua per l'esercizio della irrigazione, al netto di eventuale contributo statale.
    - I proprietari ricadenti nol comprensorio irriguo che non intendono beneficiare dell'irrigazione sono tenu ti al pagamento:
    - del contributo di costruzione di cui al punto a)
      per intero;
    - del pagamento della misura del 50% del contributo di manutenzione di cui al punto b).
- Art.46 Ai sensi dell'art.21 del R.D.L. 13 febbraio 1933 numero 215, i contributi di cui all'articolo precedente vostitulacono oneri reali sui fondi dei contributi e sono esi gibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Art.47 - Le ripartizioni della speca di costruzione e di manuten zione di cui allo lettere a) e b) del precedente artico lo 46, verranno deliberati dal Consiglio del Consorzio ed approvati dal Ministero Agricoltura e Feresto.

## - TITOLO 4° -

#### LA CUSTODIA DELLE OPERE

- Art.48 Per la custodia e la tutela delle opere in uso del Con sorzio sono applicabili le vigenti disposizioni di po= lizia in materia di opere idrauliche e di bonifica.
- Art.49 Il personale del Consorzio, adibito alla sorveglianza o custodia delle opere, è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica ai sensi dell'art.70 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n.215.
  - Il Consorzio per l'attunzione del servizio irriguo si avvalerà del catasto già esistente.

#### - TIOTOLO 5° -

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art.50 - Le eventuali controversie tra il Consorzio e utenti o tra utenti saranno decise inappellabilmente da un comitato di probiviri nominato annualmente dalla Deputazione Consortile ed approvato dall'Autorità Tutoria.

Esso sarà contituito da un consortista, da un rappresentanto dall'Amministrazione Consortile e dal Cape dello Impettorato Provinciale dell'Agricoltura con funzioni di Prouldento.

-----

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ufficio Unico del Raggrup= pamento del 16 al 17 marzo 1963, giorno festivo, senza oppo= sizioni.

Reggio Calabria, li 18 marzo 1963

IL SEGRETARIO
(Rag.Antonino Piazza)
F.to: Antonino Piazza